
SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810200024

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Bonelli

(nominato con D.G.R. n. 35 – 1363 del 27 Aprile 2015)

L'anno 2017, il giorno 13 del mese di Luglio, presso l'Azienda Sanitaria Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 402 del 13/07/2017

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE CON LA DOTT.SSA CHIARA PERONO BIACCHIARDI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA S.S. BREAST UNIT DELLA S.C. CHIRURGIA GENERALE.

Deliberazione n. 402 del 13/07/2017

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE CON LA DOTT.SSA CHIARA PERONO BACCHIARDI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA S.S. BREAST UNIT DELLA S.C. CHIRURGIA GENERALE.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 426 della SC PERSONALE dalla cui istruttoria si evince che:

- con deliberazione n. 155 del 23.6.2017 veniva approvato il contratto di prestazione d'opera intellettuale con la Dott.ssa Chiara Perono Bacchiardi, Medico Chirurgo con Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, per lo svolgimento di attività a supporto della S.S. Breast Unit della S.C. Chirurgia Generale, con un impegno prestazionale di 32 ore mensili;
- in data 8.7.2016 la Dott.ssa Chiara Perono Bacchiardi sottoscriveva il contratto di prestazione d'opera individuale, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto della durata annuale e compenso annuo lordo massimo omnicomprensivo di € 40.000,00=;
- con nota del 19.5.2017 il Responsabile della S.S. Breast Unit ed il Direttore della S.C. Chirurgia Generale hanno chiesto il rinnovo del suddetto contratto;
- in calce alla nota, di cui al precedente punto, il Direttore Sanitario ha espresso parere favorevole alla proroga "permanendo tutte le motivazioni in riferimento alla mobilità attiva, per un efficiente utilizzo della struttura ospedaliera ed alla indicazione della Rete Oncologica di accreditare le strutture "Breast Unit", nonché al volume ed alla qualità dell'attività prestata nel 2016-17 della Dott.ssa Perono Bacchiardi";
- in allegato alla e-mail del 3.7.2017 il Responsabile della S.S. Breast Unit ha comunicato che: "circa la prosecuzione della collaborazione con la Dott.ssa Chiara Perono Bacchiardi per lo svolgimento di attività a supporto della S.S. Breast Unit si precisa quanto segue:
 - ✓ la collaborazione risulta indispensabile per lo svolgimento delle attività attualmente in programma ed in fase di avanzato svolgimento (accreditamento Eusoma, inserimento programma SQTM Piemonte, GIC senologico, attività scientifica) oltre all'attività di sala operatoria.

Si richiede pertanto di prorogare gli effetti del contratto in essere al fine di ottemperare al completamento dei vari progetti in corso";

VISTE:

a) la deliberazione n. 432 del 16.11.2016 ad oggetto: Approvazione del regolamento per il conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo, libero professionali, di collaborazione coordinata e continuativa od occasionale";

b) la D.G.R. n. 28-4666 del 13.2.2017 ad oggetto "Disposizioni alle Aziende Sanitarie in materia di assunzioni di personale";

Deliberazione n. 402 del 13/07/2017

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)

P IVA 01810260024

c) la deliberazione n. 504 del 29 dicembre 2016 avente per oggetto "Assegnazione budget finanziari anno 2017" con la quale il Direttore Generale ha assegnato i budget finanziari alle strutture alle quali l'Atto Aziendale ha attribuito la responsabilità della gestione finanziaria fissando il tetto entro il quale devono essere sostenute tutte le spese;

d) "l'Accordo su lavoro precario e politiche assunzionali nel SSR" sottoscritto dall'Assessore alla sanità, il Direttore Regionale Sanità e le Organizzazioni Sindacali dell'Area del Comparto Sanità tutti della Regione Piemonte;

LETTO il comma 5 bis ed il comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001, come modificati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, i quali recitano:

5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1., del D.Lgs. 15.6.15, n. 8, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D. Lgs. 10.9.2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di

Deliberazione n. 402 del 13/07/2017

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI)
P. IVA 01810260024

responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art. 1, comma 9, del D.L. 12.7.2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla L. 3.7.2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

RITENUTO, per le ragioni sopra riportate, di prorogare fino al 7.7.2018 il contratto di prestazione d'opera intellettuale con la Dott.ssa Chiara Perono Biacchiardi, al solo fine di completare il progetto e ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico con contratto dell'8.7.2016;

RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta;


ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale;

PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Avv. Diego POGGIO e del Direttore Sanitario, Dr. Angelo PENNA, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA:

- 1) di prorogare, per quanto in premessa esposto e qui da intendersi integralmente richiamato, dall'8.7.2017 al 7.7.2018 il contratto di prestazione d'opera intellettuale con la Dott.ssa Chiara Perono Biacchiardi al solo fine di completare il progetto di cui alla deliberazione n. 255 del 23.6.2017;
- 2) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, è quello già previsto dal contratto dell'8.7.2016 pari a € 40.000,00=, che è stato già registrato sul conto 03.10.04.69 "Costo per prestazioni di lavoro coordinate e continuative sanitarie e assimilate";
- 3) di disporre che la suddetta proroga precisi quanto segue: "l'impegno orario prestazionale e il compenso restano confermate nella misura di quelle già pattuite in sede di affidamento dell'incarico con contratto dell'8.7.2016 e pertanto la proroga è da intendersi al solo fine di completare il progetto già indicato in tale contratto";
- 4) di dare atto che la copertura delle spese previste dal presente provvedimento rientra nell'ambito delle risorse assegnate con deliberazione n. 504 del 29 dicembre 2016 avente per oggetto "Assegnazione budget finanziari anno 2017" nonché trova copertura nei Conti dei Costi del Personale nel rispetto del tetto di spesa in materia di risorse umane previsto dalla D.G.R. n. 28-4666 del 13.2.2017 ed, altresì, "nell'Accordo su lavoro precario e politiche assunzionali nel SSR" sottoscritto dall'Assessore alla sanità, il Direttore Regionale Sanità e le Organizzazioni Sindacali dell'Area del Comparto Sanità tutti della Regione Piemonte;
- 5) di dare mandato alla S.C. Personale di provvedere agli adempimenti consequenziali.

Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



Deliberazione n. 402 del 13/07/2017


SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

Altresì

DELIBERA:

di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art. 3 della L.R. n. 31 del 30.6.1992, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.



SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)

P.IVA 01810260024

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 402 del 13/07/2017

Per approvazione

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Bonelli